

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2123**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori DENTAMARO, FABRIS e FILIPPELLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 2003**

—————

Disciplina del sistema radiotelevisivo

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il sistema radiotelevisivo è oggi più che mai al centro della vita politica. La necessità di tutelare il pluralismo dell'informazione, di garantire la concorrenza sul piano economico e di consentire uno sviluppo equilibrato del settore richiedono l'adozione di una legge organica, che pure si innesti nel complesso tessuto normativo-regolamentare esistente.

Il presente disegno di legge è volta in particolare a definire tre elementi centrali dell'odierno sistema della comunicazione italiano:

1) quali limiti *antitrust* si intenda stabilire nel settore radiotelevisivo, e in quale scenario di riferimento questi debbano essere calcolati;

2) quale ruolo si intenda conferire alla RAI in termini di governo dell'azienda, relativamente al servizio pubblico e di accesso alle risorse del sistema radiotelevisivo nel suo complesso;

3) come si debba realizzare la transizione dall'analogico al digitale nel settore della televisione terrestre.

Per quanto riguarda il primo punto, è noto a tutti quale sia stato il cammino normativo e soprattutto l'evoluzione del mercato e delle scelte di lungo periodo che hanno portato alla soluzione attuale, caratterizzata da un duopolio «blindato», che lascia ben pochi spazi alla concorrenza, sia a livello nazionale sia a livello locale, anche considerando l'esiguità dimensionale degli attori in questo segmento. Per lungo tempo una questione naturale - quella dei limiti alla crescita in un settore caratterizzato dalla centralità politica del dominio di una risorsa scarsa, rappresentata dalle frequenze analogiche terrestri - è stata vissuta in modo distonico e non obiettivo, da

più parti. La sostituzione tecnologica importata dal digitale terrestre potrà migliorare il quadro attuale, ma a due condizioni: che il futuro non sia il mero traslato della situazione odierna, e che fin da ora si agisca per rimediare ai molti problemi ormai incancreniti. In sostanza, la possibilità di applicare limiti *antitrust* dipende dall'individuazione del mercato di riferimento sia quanto ai prodotti-servizi sia in termini geografici. La previsione di un mercato analogico diverso dal digitale, presente in alcune proposte, contrasta con quanto finora previsto in Italia (digitale come elemento tecnico di sviluppo dell'analogico) e con quanto si fa in Gran Bretagna, Germania e Francia che in generale seguono il principio della neutralità tecnologica (ovvero non si creano regole operative diverse a seconda della tecnologia utilizzata, anche se possono esistere autorizzazioni diverse per servizi che tecnologicamente sono diversi).

In linea generale, i limiti *antitrust* dovrebbero quindi applicarsi al mercato televisivo analogico e digitale *tout court*. Per quanto riguarda le reti analogiche, criteri economici (la dimensione del mercato italiano in termini di risorse [canone, pubblicità e *pay-tv*]) e di ragionevolezza porterebbero a dire che RAI e Mediaset dovrebbero avere ciascuna due reti analogiche e limiti superiori nel campo del digitale, per sua natura oggi più settoriale. Questa necessità è stata ulteriormente ribadita, indirettamente, dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 466 del 20 novembre 2002.

In questo quadro si inserisce la questione RAI. Come i disastrosi risultati di questi mesi di riconosciuto malgoverno hanno dimostrato, in termini di credibilità prima ancora che economici, la RAI non può essere

gestita da dilettanti allo sbaraglio. A maggior ragione se si considera che il materiale normativo esistente - dalla convenzione tra RAI e l'ex Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1994) fino, occorre dirlo, al recentissimo contratto di servizio siglato il 23 gennaio 2003 di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 2003 - offre valide basi per la definizione della missione della RAI, che è duplice:

- garantire un servizio pubblico degno di questo nome, offrendo cioè quello che la televisione commerciale non offre e non offrirebbe sul piano dell'informazione nazionale e locale, sul piano della cultura e dell'intrattenimento educativo;

- essere azienda, una grande azienda di comunicazione che deve interpretare al meglio un ruolo produttivo generale e in particolare di garanzia del sistema dell'informazione attraverso trasparenza, pluralismo, correttezza e professionalità. Nelle analisi di efficienza che discendono dalle valutazioni sull'accesso alle risorse di sistema (canone-pubblicità-pay-tv), spesso viene ricordato che Mediaset ha meno personale della RAI (circa 4.500 contro 10.000 dipendenti); ma nessuno ricorda che Mediaset produce ogni anno circa 26.000 ore di trasmissione, contro le 52.000 della RAI, che salgono a circa 62.000 se si contano anche i canali satellitari. Ciò per dire che esiste uno specifico RAI (si pensi all'informazione regionale, inesistente sulle reti Mediaset) del quale si dovrebbe tenere conto nella valutazione dei nuovi assetti di sistema.

In quasi tutti gli Stati membri dell'Unione europea esistono misure volte a garantire la trasparenza dell'impiego di risorse pubbliche nel settore radiotelevisivo (il canone). Con le inevitabili differenze dovute alle varie culture giuridiche e amministrative, si può rin-

venire una linea comune articolata nella supervisione delle attività di radiodiffusione nell'ambito del servizio pubblico tramite organismi di vigilanza e di garanzia, controlli parlamentari, supervisione finanziaria tramite tribunali o istituti amministrativi (in Italia, la Corte dei conti), la pubblicazione di *report* finanziari e contabili, la valutazione dei fabbisogni da parte di apposite commissioni indipendenti.

Proprio l'aspetto della separazione contabile e della relativa pubblicazione è uno degli elementi chiave della presente proposta, che è la prima a proporre uno schema concreto per la discussione.

Infine, come terzo punto, il presente disegno di legge richiama alcuni degli elementi, soprattutto di carattere regolamentare, dato l'alto livello di tecnicità della materia, che occorre collegare per assicurare anche al nostro paese un corretto cammino evolutivo verso una tecnologia che rappresenta un'opportunità utile anzitutto per aumentare le possibilità di libera espressione e di accesso a fonti informative differenziate, ma che spesso nonostante omaggi di facciata da parte dei principali attori - viene in realtà tenuta, perchè potrebbe alterare in modo significativo il quadro di mercato esistente.

Da ultimo si segnalano alcuni aspetti metodologici adottati per favorire la concreta applicabilità della proposta:

- sono state riprese alcune definizioni correntemente in uso (nella convenzione Ministero-Rai, nel contratto di servizio e in altre norme esistenti), nonchè modificate alcune definizioni presenti nel disegno di legge Gasparri (si veda l'atto Camera n. 3184), precisandone l'utilizzo (ad esempio risorse del settore radiotelevisivo, sistema integrato delle comunicazioni);

- per evitare inutili ripetizioni di materie già regolamentate con provvedimenti anche recenti si rinvia, se necessario, alle norme esistenti;

– sono state utilizzate alcune formule già presenti in altre proposte di legge, proponendo modifiche mirate.

Passando all'illustrazione dell'articolato, l'articolo 1 contiene l'analitica descrizione delle definizioni usate nel testo, conformi – ove non si tratti di nozioni di nuova introduzione – a quelle utilizzate da fonti normative preesistenti.

L'articolo 2 detta i principi generali del sistema radiotelevisivo, quali specificazioni dei principi costituzionali riferibili direttamente o indirettamente alla materia, ivi compresi quelli rivenienti dalla riforma del Titolo V della Costituzione.

L'articolo 3 fissa il principio della soggezione dell'esercizio dell'attività radiotelevisiva via etere terrestre in tecnica analogica e digitale, nonché dell'attività di radiodiffusione sonora al rilascio di titoli autorizzativi, rinviando per le necessarie specificazioni al regolamento di cui alla deliberazione 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; si conferma la competenza al rilascio in capo al Ministero, così come disposto con il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e se ne stabilisce la durata in dodici anni.

L'articolo 4 specifica le competenze regionali nella materia (localizzazione dei siti trasmissivi attribuiti dal piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze; esercizio delle deleghe conferite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni); fissa inoltre il principio della valorizzazione delle culture regionali e locali e quello della tutela delle minoranze linguistiche.

L'articolo 5 stabilisce il divieto di posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni così come definito all'articolo 1, comma 1, lettera e), e nei singoli segmenti di mercato che lo compongono. Stabilisce poi i limiti a tutela della concorrenza nel mercato radiotelevisivo. Disciplina altresì la

riassegnazione delle radiofrequenze che si rendano disponibili in conseguenza dell'applicazione dei predetti limiti, mediante rinvio alle procedure previste dalla normativa vigente. Consente a quelle concessionarie, che raccolgano pubblicità per emittenti televisive nazionali rispettose dei limiti a tutela della concorrenza, di effettuare la raccolta pubblicitaria anche per emittenti radiotelevisive locali non controllate o collegate. Infine, consente ai soggetti che controllano quotidiani di ottenere titoli autorizzativi nel settore radiotelevisivo, nel rispetto dei limiti generali e settoriali a tutela della concorrenza.

L'articolo 6 puntualizza le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini della tutela del pluralismo e della concorrenza nel mercato radiotelevisivo. Specifica, inoltre, gli obblighi che incombono, agli stessi fini, sugli operatori di rete nei confronti dei fornitori di contenuti, nonché gli obblighi degli stessi soggetti in tema di separazione contabile.

L'articolo 7 specifica i compiti del servizio pubblico radiotelevisivo affidato in concessione alla RAI, stabilisce i criteri della separazione contabile con elevato livello di dettaglio che la RAI stessa è obbligata ad adottare e i relativi controlli. Fissa la possibilità e i limiti dello svolgimento di attività commerciali ed editoriali e di altre attività comunque connesse all'oggetto sociale. Disciplina la nomina del consiglio di amministrazione (maggioranza dei due terzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi) e del presidente (consiglio di amministrazione su proposta dei Presidenti delle Camere), nonché l'eventuale costituzione di società collegate, anche con la partecipazione di privati.

L'articolo 8 precisa i compiti della Commissione parlamentare citata e i suoi poteri sanzionatori nei confronti del consiglio di amministrazione della RAI. Disciplina poi il rapporto tra Ministero delle comunicazioni

e società RAI in ordine alla concessione per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo e al contratto di servizio, specificando altresì i controlli attribuiti alla Commissione parlamentare e quello di competenza della Corte dei conti.

L'articolo 9 stabilisce norme per la tutela e la promozione dei prodotti cinematografici e dell'audiovisivo realizzati da produttori europei indipendenti, anche in conformità alle direttive comunitarie.

L'articolo 10 riguarda l'emittenza radiotelevisiva di interesse regionale o locale, configurandone la tutela mediante la riserva di sufficienti capacità trasmissive nell'ambito del piano di assegnazione delle frequenze, consentendo il diritto di cronaca anche in diretta, con il limite di tre minuti, sulla base di accordi commerciali con le imprese titolari dei diritti sull'evento nei casi di eventi of-

ferti al pubblico a pagamento. Quanto alla definizione di «ambito locale», questa è contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera l), a sua volta conforme al regolamento di cui alla citata deliberazione n. 435/01/CONS dell'Autorità, che prevede il limite massimo di una concessione per quattro regioni, con la possibilità di definire in futuro le trasmissioni in regioni non limitrofe.

L'articolo 11 concerne le autorizzazioni per la trasmissione di programmi in contemporanea da parte di operatori in ambito locale che agiscono in bacini di utenza diversi, stabilendo la durata giornaliera massima di dodici ore e rinviando alla disciplina vigente in materia di affollamento pubblicitario.

L'articolo 12 rinvia al sistema sanzionatorio previsto dalle leggi 14 novembre 1995, n. 481, e 31 luglio 1997, n. 249.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si intende per:

*a)* «programmi televisivi» e «programmi radiofonici» l'insieme, predisposto da un fornitore, dei contenuti unificati da un medesimo marchio editoriale e destinati alla fruizione del pubblico, rispettivamente, mediante la trasmissione televisiva o radiofonica con ogni mezzo; l'espressione «programmi» riportata senza specificazioni si intende riferita a programmi sia televisivi sia radiofonici;

*b)* «operatore di rete» il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica analogica o digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, moltiplicazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;

*c)* «fornitore di contenuti» il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica analogica o digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che è legittimato a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati;

d) «accesso condizionato» ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva ed individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio;

e) «sistema integrato delle comunicazioni» il settore economico che, ai fini della valutazione dei limiti a tutela della concorrenza, comprende le imprese radiotelevisive, le imprese editoriali dei quotidiani, le concessionarie di pubblicità, le imprese di reti e servizi di telecomunicazioni;

f) «mercato radiotelevisivo» il mercato intermedio, rivolto agli operatori di rete e ai fornitori di contenuti, della fornitura di reti diffusive e di servizi di trasmissione di programmi radiofonici e televisivi;

g) «servizio pubblico generale radiotelevisivo» il pubblico servizio esercitato su concessione nel settore radiotelevisivo, mediante la complessiva programmazione, dalla società concessionaria, secondo le modalità e nei limiti indicati dalla presente legge e dalle altre norme di riferimento;

h) «ambito nazionale» l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva o radiofonica non limitata all'ambito locale;

i) «risorse del settore radiotelevisivo» l'insieme che, ai fini della valutazione dei limiti a tutela della concorrenza, comprende le risorse economiche liberamente disponibili nel settore, rappresentate dai proventi derivanti dall'acquisizione di pubblicità nei programmi radiotelevisivi e dagli abbonamenti alla *pay-tv*;

l) «ambito locale» l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva o radiofonica in uno o più bacini di norma regionali o provinciali purchè riferiti, rispettivamente, a regioni o province limitrofe, che servano una popolazione complessiva non superiore a quindici milioni di abitanti, con il limite massimo complessivo di quattro regioni al nord ovvero di cinque regioni al centro ed al sud, considerando a tali effetti la Sardegna limitrofa al Lazio, alla Campania, alla Calabria ed alla Sicilia e quest'ultima regione li-

mitrofa alla Calabria ed alla Sardegna; l'ambito è denominato «regionale» o «provinciale» quando il bacino di esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva o radiofonica è unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, con esclusione della possibilità di trasmissione in contemporanea in altri bacini; l'espressione «ambito locale», riportata senza specificazioni, si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale;

*m)* «opere europee» le opere originarie:

1) di Stati membri dell'Unione europea;

2) di Stati terzi europei che siano parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, stipulata a Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 327, purchè le opere siano realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno di questi Stati o siano prodotte sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno di questi Stati oppure il contributo dei co-produttori di tali Stati sia prevalente nel costo totale della co-produzione e questa non sia controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;

3) di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o in co-produzione con produttori stabiliti in uno o più Stati membri, da produttori stabiliti in uno o più Stati terzi europei con i quali la Comunità europea abbia concluso accordi nel settore dell'audiovisivo, qualora queste opere siano realizzate principalmente con il contributo di autori o lavoratori residenti in uno o più Stati europei;

*n)* «fase di transizione» il periodo che intercorre tra la data di entrata in vigore della presente legge e la data di cessazione delle trasmissioni in tecnica analogica su frequenze terrestri.

2. Qualora non diversamente stabilito nella presente legge si applicano, inoltre, le definizioni contenute nel regolamento di cui alla



deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2001.

Art. 2.

*(Principi generali)*

1. Il sistema radiotelevisivo è informato ai principi costituzionali della libertà di espressione e di opinione, della libertà di impresa, del pluralismo dei mezzi di comunicazione, è aperto alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali e culturali ed assicura la valorizzazione delle specificità territoriali.

2. Il sistema radiotelevisivo garantisce in particolare pari opportunità nella comunicazione elettorale e politica, correttezza professionale, completezza della informazione, veridicità dei fatti, tutela dei minori e rispetto delle minoranze linguistiche, etniche e religiose.

3. Lo Stato e le regioni assicurano il ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo e promuovono l'innovazione tecnologica e di prodotto dell'intero sistema delle comunicazioni.

Art. 3.

*(Attività radiotelevisiva)*

1. L'esercizio dell'attività radiotelevisiva via etere terrestre in tecnica analogica e digitale è soggetto al rilascio dei titoli autorizzativi previsti dal regolamento di cui alla citata deliberazione 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorità».

2. L'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora è soggetto al rilascio dei titoli autorizzativi previsti dal regolamento di cui all'articolo 30 del citato regolamento di cui

alla deliberazione 435/01/CONS dell'Autorità.

3. I provvedimenti di licenza ed autorizzazione generale sono rilasciati dal Ministero delle comunicazioni e hanno durata di dodici anni.

#### Art. 4.

##### *(Competenze regionali)*

1. In attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, i comitati regionali per le comunicazioni esercitano le deleghe conferite dall'Autorità nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge e delle norme esistenti sul sistema radiotelevisivo. A tali fini la normativa regionale assicura in particolare, oltre alla piena attuazione dei principi di cui all'articolo 1, la valorizzazione delle culture regionali e locali e la tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.

2. Il piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze definisce, sentite le regioni, i siti trasmissivi in ciascuna regione o provincia autonoma, garantendo il diritto di trasmissione delle emittenti nazionali.

3. Le regioni e le province autonome provvedono alla localizzazione dei siti degli impianti nel rispetto delle norme di tutela dell'ambiente e della salute.

#### Art. 5.

##### *(Divieto di posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni e limiti a tutela della concorrenza)*

1. Le posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni e nei singoli segmenti di mercato che lo compongono sono vietate. Per assicurare il rispetto di tale norma, l'Autorità analizza detto sistema per verificarne il livello di concorrenza e si pronuncia entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I limiti a tutela della concorrenza che l'Autorità utilizza nelle sue valutazioni del mercato radiotelevisivo sono i seguenti:

a) 20 per cento delle reti nazionali in tecnica analogica;

b) 40 per cento delle reti nazionali in tecnica digitale effettivamente disponibili agli utenti dei primi 10 capoluoghi italiani;

c) 30 per cento delle risorse del settore radiotelevisivo, aumentato di un fattore proporzionale al numero di ore di trasmissione.

3. A decorrere dal 31 dicembre 2003, nessun soggetto può essere destinatario di più di due concessioni televisive nazionali in tecnica analogica via etere terrestre. Tale limite può essere derogato fino al 31 dicembre 2004 se il soggetto che eccede il limite è in grado di garantire la copertura in tecnica digitale dei primi dieci capoluoghi italiani entro detto termine.

4. Le radiofrequenze che si rendono disponibili in applicazione del comma 1 sono riassegnate dall'Autorità con le procedure previste dalla normativa vigente anche per la sperimentazione di trasmissione di programmi via etere terrestre in tecnica digitale, garantendo la pluralità di soggetti operatori e nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge.

5. Le concessionarie di pubblicità che raccolgono pubblicità per non più di due emittenti televisive nazionali in tecnica analogica ovvero per emittenti in tecnica digitale che non superino i limiti a tutela della concorrenza di cui al comma 2 possono raccogliere pubblicità anche per emittenti radiotelevisive locali con le quali non abbiano alcun rapporto di controllo o collegamento, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

6. I soggetti che controllano quotidiani possono essere destinatari di titoli autorizzativi nel settore radiotelevisivo, nel rispetto dei limiti stabiliti ai commi 1 e 2 del presente articolo.

## Art. 6.

*(Tutela del pluralismo e della concorrenza nel mercato radiotelevisivo)*

1. Il sistema radiotelevisivo garantisce il pluralismo delle fonti e la concorrenza effettiva fra le emittenti.

2. L'Autorità e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigilano, ciascuna nel rispetto delle competenze loro attribuite dalla normativa vigente, sulla tutela della concorrenza nel mercato radiotelevisivo e dei mezzi di comunicazione di massa e nel mercato della pubblicità, vietando qualsiasi atto o comportamento avente per effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante da parte di uno stesso soggetto, anche attraverso soggetti controllati o collegati, ed assicurando la trasparenza degli assetti proprietari.

3. Ferme restando le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato con riferimento ai singoli mercati, l'Autorità, qualora accerti l'esistenza di una concorrenza effettiva ai sensi del comma 1, in base alle analisi di mercato condotte, valuta la possibilità di rimuovere eventuali obblighi di natura regolamentare introdotti al fine di incentivare lo sviluppo concorrenziale del mercato.

4. L'Autorità, qualora accerti che un operatore, anche con riferimento alla fase di sperimentazione delle diffusioni via etere terrestre in tecnica digitale, detiene una posizione dominante singola o congiunta sul mercato delle reti di trasmissione televisive digitali come individuato ai sensi del comma 3, impone a tale operatore obblighi regolamentari volti a garantire un soddisfacente grado di concorrenza e il pluralismo delle fonti informative.

5. Gli operatori di rete:

a) garantiscono parità di trattamento ai fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate o controllate, rendendo dispo-

nibili a questi ultimi le stesse informazioni tecniche messe a disposizione dei fornitori di contenuti riconducibili a società collegate o controllate;

b) non effettuano discriminazioni, nello stabilire gli opportuni accordi tecnici in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete, fra soggetti autorizzati a fornire contenuti appartenenti a società controllanti, controllate o collegate e fornitori indipendenti di contenuti e servizi, prevedendo comunque che la propria capacità trasmissiva sia ceduta a condizioni di mercato nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale contenuti nel regolamento di cui alla citata deliberazione n. 435/01/CONS dell'Autorità;

c) non utilizzano, sotto la propria responsabilità, le informazioni ottenute dai fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate o controllate, esclusivamente per il fine di concludere accordi tecnici e commerciali di accesso alla rete, con divieto di trasmettere a società controllate o collegate o a terzi le informazioni ottenute;

d) sono soggetti all'obbligo di separazione contabile al fine di consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di comunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio pubblico generale, la valutazione dell'attività di installazione e gestione delle infrastrutture separata da quelle di forniture dei contenuti e dei servizi, ove svolte dallo stesso soggetto, e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie.

#### Art. 7.

##### *(Servizio pubblico radiotelevisivo)*

1. Il servizio pubblico radiotelevisivo garantisce la libertà, il pluralismo, l'obiettività, la completezza, l'imparzialità e la correttezza

dell'informazione; favorisce la crescita civile ed il progresso sociale; promuove la cultura, l'istruzione e la lingua italiana; salvaguarda l'identità nazionale e valorizza le culture locali; garantisce servizi di utilità sociale; estende alla collettività i vantaggi delle nuove tecnologie trasmissive; assicura, inoltre, una programmazione equilibrata e varia, in grado di mantenere il livello di ascolto idoneo per l'adempimento delle funzioni e garantire il raggiungimento della qualità dell'offerta nell'insieme dei generi della programmazione. Il servizio pubblico radiotelevisivo è caratterizzato dall'offerta di un sufficiente numero di ore, in tutte le fasce, di programmi educativi, culturali, informativi e di intrattenimento rispettosi dei valori costituzionali, anche con attenzione alle esigenze del pluralismo politico, religioso, etnico e sociale.

2. Il servizio pubblico radiotelevisivo è affidato in concessione alla RAI - Radiotelevisione Italiana Spa. La RAI gestisce con criteri di efficienza e buona gestione le risorse derivanti dal canone e dall'offerta pubblicitaria.

3. La RAI adotta una separazione contabile con elevato livello di dettaglio, secondo criteri determinati dall'Autorità sulla base dello schema di cui all'allegato A, con la finalità di evidenziare l'utilizzo effettivo dei proventi derivanti dal canone e dalla pubblicità, nonché da altre entrate. La contabilità presentata dalla RAI, riconciliata con il bilancio, è verificata da un *auditor* indipendente e pubblicata annualmente.

4. Alla RAI è consentito svolgere, direttamente o attraverso società collegate, attività commerciali ed editoriali nel rispetto dei limiti a tutela della concorrenza, connesse in genere alla diffusione di suoni, immagini e dati, nonché altre attività comunque connesse all'oggetto sociale, purchè esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.

5. La RAI è presieduta da un consiglio di amministrazione, nominato dalla maggioranza dei due terzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione», tra personalità di comprovata indipendenza e professionalità nel campo dell'industria editoriale, della comunicazione, del diritto e della regolamentazione. Il presidente della RAI è nominato dal consiglio di amministrazione su proposta dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

6. La RAI si organizza internamente per conseguire i migliori risultati gestionali e di prestazione del servizio pubblico.

7. La RAI può costituire società, anche con la partecipazione di privati, in particolare per la gestione di singole attività destinate alla diffusione del segnale, alla produzione e commercializzazione dei programmi anche a livello internazionale, alla promozione dell'industria cinematografica, dell'audiovisivo e dei nuovi media, allo sfruttamento del marchio. Il consiglio di amministrazione della RAI nomina i rappresentanti nei consigli di amministrazione nelle società di cui al presente comma secondo le previsioni dei rispettivi statuti. Per le attività definite negli indirizzi generali della Commissione come strettamente inerenti al servizio pubblico, la partecipazione azionaria dei privati non può eccedere, complessivamente, la quota del 49 per cento.

#### Art. 8.

##### *(Attività di vigilanza sul servizio pubblico radiotelevisivo)*

1. La Commissione approva a maggioranza semplice dei componenti la relazione presentata annualmente dalla RAI, finalizzata alla verifica della corretta attuazione del piano industriale e al controllo del percorso di raggiungimento degli obiettivi di svolgi-

mento del servizio pubblico e di qualità dell'ascolto. La Commissione, se non approva la relazione, può chiedere la decadenza del consiglio di amministrazione per motivate ragioni economico-gestionali o per il mancato soddisfacimento della prestazione di servizio pubblico.

2. Sulla base delle valutazioni espresse sulla relazione e sentito il Presidente della RAI, la Commissione approva a maggioranza di due terzi dei componenti, entro il 31 marzo dell'anno di scadenza del contratto di servizio di cui al comma 5, gli indirizzi generali per l'attività di servizio pubblico, ivi compresi quelli tendenziali di ascolto che devono essere raggiunti dalla programmazione di servizio pubblico. In sede di prima applicazione della presente legge, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, la Commissione approva gli indirizzi generali e la scadenza del contratto di servizio vigente è fissata entro i sei mesi successivi.

3. Nell'ambito delle sue funzioni di indirizzo, la Commissione approva specifiche direttive generali relative alla qualità della produzione indirizzata al mercato.

4. Il Ministero delle comunicazioni rilascia alla RAI la concessione per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo.

5. Sulla base degli indirizzi adottati dalla Commissione, il Ministero delle comunicazioni predispone lo schema del contratto di servizio con la società concessionaria, della durata di tre anni, che regola gli strumenti per il perseguimento degli obiettivi, ferma la responsabilità professionale della società concessionaria. Il contratto di servizio è approvato dalla Commissione a maggioranza di due terzi dei componenti.

6. Nel contratto di servizio sono individuati, sulla base degli indirizzi approvati dalla Commissione, tempi e modalità della programmazione destinata alla valorizzazione delle specificità territoriali nelle regioni e nelle province autonome.



7. Il controllo sulla corretta attuazione del contratto di servizio viene esercitato con cadenza almeno annuale dalla Commissione, che utilizza anche i rapporti annuali sullo stato del sistema delle comunicazioni inviati dall'Autorità.

8. Nei programmi dell'attività di servizio pubblico non possono essere inseriti messaggi pubblicitari. La programmazione orientata al mercato è regolata dalle norme di diritto comune.

9. La Corte dei conti esercita il controllo sull'uso delle risorse pubbliche assegnate al servizio pubblico radiotelevisivo come individuate dalla specifica contabilità separata, trasmettendo alla Commissione la propria relazione entro tre mesi dall'approvazione del bilancio consuntivo.

#### Art. 9.

##### *(Tutela e promozione dell'industria audiovisiva indipendente)*

1. Il sistema radiotelevisivo promuove i prodotti cinematografici e dell'audiovisivo realizzati da produttori europei indipendenti e garantisce il rispetto delle quote di investimento e di trasmissione di programmi definite dalle direttive comunitarie e dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, nonché dal regolamento di cui alla deliberazione del 16 marzo 1999, n. 9/99 dell'Autorità, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24 maggio 1999.

2. Ciascun gestore di piattaforme radiotelevisive riserva una quota non inferiore al 10 per cento dei canali irradiati a pagamento sul territorio nazionale, a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, alla responsabilità editoriale di soggetti ovvero produttori europei indipendenti e comunque non controllati o collegati con il gestore della piattaforma.

3. Le emittenti radiotelevisive possono acquisire i diritti di trasmissione dei prodotti

audiovisivi realizzati da produttori indipendenti per un periodo non superiore a sei anni.

Art. 10.

*(Norme per l'emittenza locale)*

1. L'emittenza radiotelevisiva di interesse regionale o locale valorizza e promuove le culture regionali o locali, nel quadro dell'unità politica, culturale e linguistica del paese. Restano ferme le norme a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.

2. La disciplina del sistema radiotelevisivo tutela l'emittenza in ambito locale, ne favorisce lo sviluppo nell'ambito del sistema integrato delle comunicazioni e riserva, comunque, sufficienti capacità trasmissive, determinate con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri, ai soggetti titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati alla diffusione in tale ambito.

3. Ai titolari di concessioni o di autorizzazioni radiotelevisive in ambito locale o regionale, è garantito l'esercizio del diritto di cronaca per non più di tre minuti in occasione di avvenimenti di interesse generale a carattere sociale, culturale e sportivo. Ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca è consentita l'acquisizione e la diffusione di immagini in diretta o differite di commenti, materiali sonori e informazioni. La richiesta di accesso all'avvenimento deve essere comunicata agli organizzatori, salvo situazioni eccezionali, almeno ventiquattro ore prima dell'evento. L'accesso ai soli fini dell'esercizio del diritto di cronaca avviene sulla base di accordi commerciali con le imprese titolari dei diritti dell'evento, se quest'ultimo è offerto al pubblico a pagamento.

4. Le imprese concessionarie di pubblicità operanti nel mercato nazionale possono raccogliere pubblicità per l'emittenza regionale e locale nei limiti di cui all'articolo 5, comma 5, della presente legge. Le relative

risorse sono computate nel calcolo delle risorse del sistema integrato delle comunicazioni.

5. L'Autorità disciplina con apposito regolamento le trasmissioni in aree non limitrofe delle emittenti locali, fermi restando i limiti indicati all'articolo 1, comma 1, lettera l), indicando altresì le condizioni per le trasmissioni di servizio pubblico in ambito regionale e locale.

#### Art. 11.

##### *(Autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea)*

1. La trasmissione di programmi in contemporanea da parte di operatori per la radio-diffusione televisiva in ambito locale, che operano in bacini di utenza diversi, è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Ministero delle comunicazioni, sulla base di preventive intese tra i soggetti che la richiedano. L'autorizzazione è rilasciata ai singoli soggetti ovvero ai consorzi da essi costituiti secondo le forme previste dal regolamento di cui all'articolo 36 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

2. L'autorizzazione abilita a trasmettere in contemporanea per una durata giornaliera non eccedente le dodici ore, salvo il caso di trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili, secondo le forme previste dal regolamento di cui al comma 1.

3. Agli effetti dell'affollamento pubblicitario delle trasmissioni in contemporanea disciplinate dal presente articolo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e in particolare il regolamento di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 26 luglio 2001, n. 538/01/CSP pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 dell'8 agosto 2001.

4. Le emittenti che operano trasmettendo in contemporanea ai sensi del presente arti-

colo sono considerate emittenti esercenti reti locali. In ogni caso tali emittenti non possono essere computate come rete nazionale agli effetti dei limiti previsti dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 12.

*(Sanzioni)*

1. Nell'ambito delle proprie competenze l'Autorità cura la tempestiva attuazione della presente legge ed applica le sanzioni previste dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.







